



**FITA**

**Unione Nazionale Imprese di Trasporto**

**Sede Nazionale**

00161 Roma – Via G. A. Guattani 13

Tel (06) 441881

Fax (06) 44249506 – E Mail : [fita@cna.it](mailto:fita@cna.it)

**Sede di Bruxelles**

ISB – 36-38, Rue Joseph II – 1000 – Bruxelles

Tel + 322 2307440

Fax + 322 2307219 – E-Mail : [info@isbineurope.eu](mailto:info@isbineurope.eu) [www.cna.it/fita](http://www.cna.it/fita)

**Roma, 6 aprile 2012**

**Prot. n. 49/MC/mti**

**Alla Presidenza Naz.le CNA FITA**

**Al Consiglio Naz.le CNA Fita**

**Ai Presidenti Reg.li CNA FITA**

**Ai Responsabili Reg.li e Prov.li CNA Fita**

**OGGETTO: Circolare n. 09 - decreto semplificazioni - conversione in legge - aspetti di interesse per l'autotrasporto**

Cari Colleghi,

il 4 Aprile 2012, l'Aula di Montecitorio ha approvato in via definitiva il disegno di legge, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (recante "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo": G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012, Supplemento Ordinario n. 27).

Il testo del provvedimento, ora è atteso in Gazzetta Ufficiale.

La conversione in legge del decreto 5/2012 ha comportato diverse modifiche al testo originario, tra cui quelle dell'art. 11 che raccoglie buona parte del contenuto dei nostri emendamenti in materia di **divieti di circolazione ed accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada**.

Emendamenti che sintetizzano gli indirizzi emersi dal costante e preliminare lavoro di concertazione effettuato con tutti i colleghi responsabili regionali.

Riteniamo pertanto doveroso condividere la moderata soddisfazione che vede coronati, seppur non completamente, i nostri sacrifici e, soprattutto, dà risposte positive alle attese delle imprese.

Esprimiamo moderata soddisfazione come d'obbligo nelle circostanze in cui la preoccupazione per l'indefinitezza della norma lascia spazio ai dubbi interpretativi di prima attuazione.

Di certo, come noi richiedevamo, c'è:

- ☐ **AMBITO DI APPLICAZIONE** = ritorno all'esenzione solo per i veicoli con massa massima complessiva inferiore a 1,5 Tonnellate ;
- ☐ **GESTORE DEI TRASPORTI** = gestore unico per ogni impresa;
- ☐ **DISPENSA DAGLI ESAMI E SANATORIA PER LE IMPRESE PRECEDENTEMENTE ESENTATE** = vengono sanate la maggior parte delle imprese ( anche se continuiamo a ritenere una forte ingiustizia la mancata sanatoria per quelle imprese, in precedenza esentate, che esercitano con mezzi superiori a 3,5 Ton di massa complessiva a pieno carico e sino a 6 Ton di m.c.p.c., ovvero imprese di cui al comma 2 dell'art. 1 DM198/91, i cui gestori non possono dimostrare dieci anni di attività)
- ☐ **DIVIETI DI CIRCOLAZIONE** = possibilità di ripristino dei giorni lavorativi sottratti dal recente pronunciamento del tribunale amministrativo e del Consiglio di Stato

Nelle pagine che seguono si riporta una sintesi dei temi inerenti l'accesso alla professione, al mercato nonché di ulteriore interesse per la categoria, contenuti nell'art. 11 ed altri di cui al Decreto 5/2012 così come convertito in legge.

**Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa**



ACCESSO ALLA PROFESSIONE ED AL MERCATO – ARTICOLO 11 (Tematiche introdotte durante i lavori di conversione in legge del DL N° 5/2012)	
ARGOMENTO	CONTENUTO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
<b>DISPENSA FREQUENZA CORSO DI FORMAZIONE</b>	<b>ART. 11, comma 6</b> – Viene precisato che le persone che hanno assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado (scuola superiore), sono dispensate dalla SOLA FREQUENZA (e non dall’obbligo di sostenere l’esame) dello specifico corso di formazione professionale che, altrimenti, andrebbe frequentato obbligatoriamente prima di poter accedere all’esame
<b>DISPENSA ESAMI AI FINI DELLA DIMOSTRAZIONE IDONEITÀ PROFESSIONALE</b>	<b>ART. 11, comma 6</b> – Si stabilisce la dispensa dall’esame per le persone che dimostrino di aver diretto, in maniera continuativa, l’attività di una o più imprese italiane o comunitarie, da almeno <b>dieci anni precedenti il 4 Dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del decreto 5/2012 (10 Febbraio 2012)</b>
<b>CORSI DI AGGIORNAMENTO PERIODICI DECENNALI</b>	<b>ART. 11, comma 6</b> – Si introduce l’obbligo di una formazione periodica a intervalli di dieci anni per garantire che i gestori dei trasporti siano informati dei cambiamenti che intervengono nel settore (art. 8, paragrafo 5 del Reg. 1071/2009)
<b>CORSI DI AGGIORNAMENTO PER GESTORI (“Preposti”) CHE PER CINQUE ANNI NON HANNO DIRETTO UNA IMPRESA</b>	<b>ART. 11, comma 6</b> – Viene Stabilito che le persone in possesso di un attestato di idoneità professionale ma che, nei cinque anni precedenti, non hanno diretto un’impresa di trasporti di merci su strada o un’impresa di trasporti di persone su strada effettuino una riqualificazione per aggiornare le loro conoscenze (art. 8, par.6, Reg. 1071/2009)
<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<b>ART. 11, comma 6-BIS</b> – Si ritorna all’obbligo di dimostrare tutti i requisiti per l’accesso alla professione ( Idoneità professionale – finanziaria – onorabilità – stabilimento) nel caso si eserciti con mezzi aventi <b>massa complessiva a pieno carico maggiore a 1,5 tonnellate</b>
<b>REQUISITO IDONEITÀ PROFESSIONALE</b> Imprese che esercitano esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico compresa <b>tra 1,5 e 3,5 Tonnellate</b>	<b>ART. 11, comma 6-BIS</b> - Il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico <b>corso di formazione preliminare (SENZA ESAME)</b> , e di un corso di <b>formazione periodica ogni dieci anni (SENZA ESAME)</b>
<b>TERMINI DIMOSTRAZIONE REQUISITI ACCESSO PROFESSIONE</b> (Idoneità professionale – finanziaria – onorabilità – stabilimento)  <b>imprese in attività</b> che esercitano <b>esclusivamente</b> con mezzi di <b>massa complessiva a pieno carico sino a 3,5</b>	<b>ART. 11, comma 6-ter</b> - devono dimostrare i requisiti per l’accesso alla professione <b>entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge</b> di conversione del decreto 5/2012 ( <b>entro il mese di aprile 2013</b> ). dalla lettura congiunta dei commi 6-bis e 6-ter se ne deduce che, per queste imprese, il requisito di idoneità professionale dovrà essere dimostrato tramite un <b>corso senza esami da svolgersi entro il termine sopra richiamato ; entro la stessa data dovranno dimostrare la propria capacità finanziaria</b> (9.000 euro per il primo veicolo e 5.000 per i successivi), <b>con le ordinarie procedure, valide per tutte le imprese, previste dal decreto dirigenziale 25 novembre 2011, prot. n. 291.</b>
<b>TERMINI DIMOSTRAZIONE REQUISITI ACCESSO PROFESSIONE</b> (Idoneità professionale – finanziaria – onorabilità – stabilimento) <b>Tutte le imprese in attività alla data del 4.12.2011 anche nel caso in cui si trovino in una delle seguenti condizioni:</b> ➤ autorizzate prima del 31.12.1977 (in precedenza esentate) ➤ iscritte tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 ( in precedenza esentate) ➤ rientranti nell’esenzione di cui all’art.1, commi 2 e 3 DM198/91 : ⇒ che esercitano esclusivamente con veicoli il cui carico utile autorizzato non superi 3,5 Ton o il cui peso totale a carico autorizzato non superi 6 Ton ⇒ che esercitano esclusivamente con veicoli autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali, veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani, veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri	<b>ART. 11, comma 6-TER</b> - Devono dimostrare i requisiti entro i termini stabiliti ai sensi dell’art.12 del D.D. 25.11.2011 Prot.291, vale a dire: ➤ imprese prive di idoneità finanziaria e professionale, nonché le restanti imprese già in attività, comprese le imprese precedentemente esentate ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3 DM 198/91 = entro i termini stabiliti da un <b>provvedimento</b> del Dipartimento per i trasporti – Direzione generale per il trasporto stradale che avrebbe dovuto essere emanato <b>entro 60 giorni dalla data del 25 Novembre 2011</b> Considerato che il suddetto provvedimento, allo stato attuale, non è stato emanato, la scadenza ultima che il DD 25.11.2011 indica è la seguente: ➤ entro sei mesi dalla data del 4 dicembre 2011 e pertanto <b>entro il 4 Giugno 2012</b> Il Decreto 25.11.2012 stabilisce che, qualora i <b>requisiti per l’accesso non vengano dimostrati</b> entro la suddetta data, <b>le imprese saranno cancellate</b> , a cura del Dipartimento per i trasporti, <b>dal Registro elettronico nazionale</b> e conseguentemente <b>dall’Albo degli autotrasportatori</b>
<b>GESTORE DEI TRASPORTI – UNICITÀ DEL RAPPORTO</b>	<b>ART. 11, comma 6-QUATER</b> – Viene sancito che il gestore non può assolvere il suo ruolo in più di una impresa; tale principio vale sia nel caso si tratti di gestore interno ( art. 4, paragrafo 1, Reg. 1071/2009), sia in riferimento a quello esterno. Si stabilisce infine che il gestore interno non può essere chiamato a svolgere il ruolo di gestore esterno.
<b>ACCESSO AL MERCATO – IMPRESE CHE INTENDONO ESERCITARE SOLO CON MEZZI FINO A 3,5 TON DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO</b>	<b>ART. 11, comma 6-QUINQUES</b> – Successivamente all’iscrizione all’albo degli autotrasportatori, per accedere al mercato del trasporto, queste imprese dovranno dimostrare di aver acquisito, in alternativa: ➤ cessione di azienda di altra impresa di autotrasporto ➤ l’intero parco veicolare, purché composto di veicoli non inferiori a euro 5 ➤ di aver immatricolato almeno due veicoli non inferiori a euro 5
<b>ACCESSO AL MERCATO – PER IMPRESE CHE ESERCITANO CON MEZZI SUPERIORI A 3,5 TON</b>	<b>ART. 11, comma 6-SEXIES</b> – per queste imprese rimangono immutate le modalità di dimostrazione previste dall’articolo 2, comma 227, della legge 24.12.2007 ma, nei casi ove previsto, i veicoli devono essere di categoria euro 5 (piuttosto che euro 3 come previsto in passato): ➤ cessione di azienda di altra impresa di autotrasporto ➤ l’intero parco veicolare, purché composto di veicoli non inferiori a euro 5 ➤ aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate.

Nonostante diversi nostri puntuali emendamenti, dobbiamo purtroppo constatare che:

- ✓ il testo non contempla nessuna “sanatoria” per le persone che, non possiedono dieci anni di direzione di attività per essere dispensati e dirigono imprese che esercitano esclusivamente con mezzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton e sino a 6 Ton, ovvero imprese di cui al comma 2 dell’art. 1 DM198/91, tutte, in precedenza, esentate dalla dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale e finanziaria. Per questi soggetti il termine ultimo per dimostrare i requisiti di accesso alla professione è il : **4 GIUGNO 2012**

C’è infine da evidenziare che molti aspetti, compresi quelli che riguardano i soggetti sopra evidenziati, dovranno essere inevitabilmente oggetto di specifiche disposizioni applicative tramite apposito intervento del Dipartimento per i trasporti.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL N° 5/2012 : ALTRE TEMATICHE DI INTERESSE PER GLI AUTOTRASPORTATORI	
ARGOMENTO	CONTENUTO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
RINNOVO PATENTI – COMPIMENTO OTTANTESIMO ANNO DI ETÀ	<p><b>ART. 11, comma 3</b> – Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al <b>compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.</b> Il rinnovo, di durata biennale, potrà essere effettuato direttamente presso un medico monocratico ( come per tutti gli altri conducenti) e non più presso una commissione medica locale.</p>
DIVIETI DI CIRCOLAZIONE	<p><b>ART. 11, comma 5</b> – <b>Grazie alla pressione fatta anche dalla CNA FITA,</b> viene eliminata la norma che prevedeva il divieto di circolazione negli eventuali giorni precedenti o successivi ai giorni festivi (art. 7, co.2, lett. "c"). Il divieto di circolazione dei camion potrà essere deciso anche per altri giorni, in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da <b>contemperare</b> le esigenze della sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, <b>con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché' sul sistema produttivo nel suo complesso.</b></p> <p>Quanto materializzato con la conversione in legge del decreto 5/2012, è una ulteriore conferma che il Governo si sta dando da fare per mantenere gli impegni che ha assunto con le Associazioni. <b>La norma, potrà portare i suoi positivi effetti ripristinando alcuni giorni lavorativi, molto probabilmente a partire da quelli sottratti nel mese di Luglio:</b> un evidente riduzione del costo del lavoro per le imprese di autotrasporto oltre che un aumento di competitività dell'economia del nostro Paese.</p> <p>Una buona notizia che contempera le esigenze della sicurezza con quelle dell'economia che il recente pronunciamento del tribunale amministrativo e del Consiglio di Stato aveva messo in dubbio.</p>
CRONOTACHIGRAFI ANALOGICO E DIGITALE	<p><b>ART. 11, comma 9</b> – La taratura da effettuarsi presso un'officina autorizzata, avverrà <b>ogni due anni</b> (anziché ogni anno come precedentemente previsto). Tale fattispecie ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 5/2012 : 10 Febbraio 2012</p>
RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI	<p><b>ART. 22</b> – <i>"In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento".</i></p> <p>Tale fattispecie era già disciplinata dall'articolo 29, comma 2, del D.L.gs n.276 del 10.9.2003 (L. "Biagi"), con il decreto 5/2012 si amplia e si modifica il suo contenuto.</p> <p>Interpretazioni rintracciate, confermate da avvocati da noi contattati per le vie brevi, ritengono che da questa norma <b>esuli il contratto di trasporto "puro": la sola esecuzione del trasporto.</b> Vi è infatti chi sostiene che l'art. 29 della Legge Biagi sia carente, in quanto <b>non si applica a contratti diversi dal contratto di appalto, quali il contratto di trasporto.</b></p> <p><b>Si potrebbe invece sottostare al dettato normativo in questione, ogni qual volta il contratto di trasporto non fosse di fatto un contratto di trasporto "puro", ma arricchito di altre prestazioni,</b> che lo rendano un contratto diverso atipico (ad es. quello che la prassi giurisprudenziale ha definito un "contratto di appalto di servizi di trasporto"), da qualificare come appalto.</p>

Cordiali saluti ed Auguri di Buona Pasqua

f.to La Presidente Nazionale  
Cinzia Franchini

f.to Il Responsabile Nazionale  
Mauro Concezzi

**TESTO DEL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012 N°5  
RECANTE «DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI E DI SVILUPPO»  
COMPRENDE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA  
REPUBBLICA COSÌ COME DEFINITIVAMENTE APPROVATE NELLA CONVERSIONE IN LEGGE**

**Articolo 11.**

**(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità).**

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo Codice della strada», e di seguito denominato «Codice della strada», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-*bis*, disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) all'articolo 119, comma 4, l'alea è sostituito dal seguente: «4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:»;

c) all'articolo 119, comma 4, la lettera *b-bis*), inserita dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è soppressa;

d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: «, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera *b-bis*» sono soppresse.

2. Soppresso.

3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.

4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformità alle modifiche introdotte dalla lettera *b*) del comma 1 del presente articolo.

5. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b*), le parole: «in aggiunta a quelli festivi;» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso.»;

b) la lettera *c*) è abrogata.».

6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o di altro Stato dell'Unione europea da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

**6-bis.** Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.

**6-ter.** Le imprese di trasporto su strada già in attività alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**6-quater.** I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera *b*) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.

**6-quinquies.** Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.

**6-sexies.** All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Euro 3», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Euro 5».

**7.** Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30 del **codice di cui al** decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilità, nonché ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.

**8.** A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio **delle emissioni dei gas** di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.

**9.** Gli **apparecchi di controllo** sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal **regolamento (CEE) n. 3821/85**, e successive modificazioni, **sono controllati ogni due anni** dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 80 del **Codice della strada**.

**10.** All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) i commi 1 e 4 sono abrogati;

*b*) al comma 2, dopo le parole: «Le officine» sono inserite le seguenti: «autorizzate alla riparazione dei tachigrafi» e le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse.